

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONI RIUNITE IN SEDE GIURISDIZIONALE

composta dai signori magistrati:

Giovanni COPPOLA Presidente

Lucia d'AMBROSIO Consigliere (relatore)

Donatella SCANDURRA Consigliere

Ilaria Annamaria CHESTA Consigliere

Antonio PALAZZO Consigliere

Marco FRATINI Consigliere

Paola LO GIUDICE Primo referendario

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio iscritto al n. 858/SR/QM/SEZ del registro di segreteria delle Sezioni riunite, per la risoluzione delle questioni di massima deferite dalla Sezione giurisdizionale d'Appello per la Regione siciliana, ai sensi degli artt. 11, co. 3, e 114, co. 1, c.g.c., in relazione al giudizio d'appello in materia di pensioni iscritto al n. 6965/P, pendente innanzi alla Sezione giurisdizionale d'Appello per la Regione siciliana.

VISTA l'ordinanza di deferimento della questione di massima.

VISTI i decreti del Presidente della Corte dei conti che hanno determinato la composizione del Collegio, la fissazione d'udienza e la nomina del relatore.

ESAMINATI gli atti e documenti di causa.

UDITI nella pubblica udienza del 4 giugno 2025, svolta con l'assistenza del segretario d'udienza Maria Elvira Addonizio, il relatore, cons. Lucia d'Ambrosio, l'avv. Sergio Preden, per l'I.N.P.S., e il Pubblico ministero, nella persona del vice Procuratore generale Adelisa Corsetti.

FATTO

 Scuola Sottufficiali A.M., dal 16.03.1984 al 20.08.1984 per frequenza corso di specializzazione a Rimini presso il 5° stormo, dal 30.08.1993 al 20.10.1993 per frequenza di un corso professionale), per un totale di mesi 20 e giorni 15, che, cumulati ai 17 anni, mesi 10, giorni 13 di anzianità contributiva alla data del 31.12.1995, gli avrebbero consentito di conseguire ulteriori 4 mesi di contribuzione al 31/12/1995 necessari all'accesso al sistema retributivo.

- 2. In particolare, nell'ordinanza di rimessione si rappresenta che l'I.N.P.S., chiedendo la riforma della pronuncia di primo grado, si duole della violazione e falsa applicazione degli artt. 5 e 7 del d.lgs. n. 165 del 1997, nonché dell'art. 1849 del codice militare (d.lgs. n. 66/2010), in quanto la valorizzazione ai fini pensionistici degli aumenti di periodi di servizio anche eccedenti i cinque anni, maturati al 1º gennaio 1998, sarebbe esclusivamente ancorata alla percezione delle "relative indennità", quali quelle di impiego sottolineando di orientamenti operativo, un contrasto giurisprudenziali, alla stregua del quale chiede la previa rimessione alle Sezioni riunite di questione di massima.
- **3.** Nell'ordinanza di rimessione si evidenzia, inoltre, che, ad avviso dell'appellato, invece, il riscatto *ex* art. 5 del d.lgs. n. 165/1997 non sarebbe esclusivamente relegato a periodi svolti con percezione di indennità, che la c.d. supervalutazione di 1/5 del servizio prestato sarebbe estesa al servizio militare comunque prestato, anche in posizione di pre-ruolo, e che, ai sensi dell'art. 7, co. 3, del d.lgs. n. 165/1997, lo spartiacque temporale per attribuire la

suddetta supervalutazione, anche oltre il limite massimo dei cinque anni, sarebbe rappresentato unicamente dalla circostanza che il periodo di servizio in questione sia già stato svolto alla data del 31.12.1997 e, quindi, definitivamente maturato ed acquisito alla posizione contributiva dell'interessato, indipendentemente dalla data di presentazione della relativa domanda, prima o dopo il conseguimento del limite quantitativo dei cinque anni.

- **4.** Nell'ordinanza di rimessione si osserva, inoltre, che *in subiecta materia* sussiste un contrasto di orientamenti, anche in seno alla giurisprudenza d'appello.
- **4.1.** Secondo un primo orientamento maggioritario possono essere oggetto della supervalutazione di 1/5 e di riscatto parzialmente oneroso anche i periodi di servizio prestati, quale allievo, prima dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 165 (*ex* art. 8 del medesimo d.lgs. n. 165/97), avendo la giurisprudenza riconosciuto la facoltà di riscatto rispetto a tali periodi (Corte dei conti, Sez. II/A, n. 223/2021; Sez. I/A n. 280/2021; Sezione app. Sicilia, n. 139/2022 e n. 3/2023; Sez. II/A n. 223/2021 e n. 92/2022; Sez. I/A n. 280/2021) e non costituisce motivo ostativo alla riscattabilità la circostanza per cui il ricorrente abbia maturato, al momento della domanda, il limite massimo complessivo di cinque anni di supervalutazione *ex* art. 5, co. 1, del d.lgs. n. 165/97, in quanto non è con la proposizione della domanda di riscatto che sorge il diritto per il richiedente di ottenere la maggiorazione del periodo di servizio, bensì con il verificarsi del fatto costitutivo presupposto della stessa.

4.2. Secondo un diverso orientamento (I Sezione centrale d'Appello, sent. n. 89/2024) il legislatore ha operato una distinzione tra i servizi operativi caratterizzati dalla contestuale percezione delle relative indennità, oggetto della normativa transitoria, e quelli "comunque" prestati, riscattabili "a titolo parzialmente oneroso", come prevede l'art. 5, co. 3, del d.lgs. n. 165/1997, i quali presuppongono l'esercizio di una facoltà espressamente introdotta a decorrere dall'entrata in vigore del predetto decreto, in quanto la valorizzazione ai fini pensionistici degli aumenti di periodi di servizio anche eccedenti i cinque anni, maturati al 1º gennaio 1998, risulta dal legislatore, secondo l'interpretazione letterale del predetto art. 7, co. 3, espressamente ed esclusivamente ancorata alla percezione delle "relative indennità" quali quelle di impiego operativo, ove il diritto all'incremento sorge per effetto della prestazione di determinate tipologie di servizio. In questa prospettiva, l'art. 5 andrebbe interpretato nel senso che dalla data di entrata in vigore dalla legge, il servizio - operativo del primo comma e comunque prestato del terzo comma - può essere riscattato nel limite di 5 anni, laddove la disposizione transitoria dell'art. 7 mira a non danneggiare coloro che hanno maturato già il servizio operativo anche oltre il quinquennio, in quel caso non ulteriormente aumentabile.

5. Il delineato contrasto orizzontale tra Sezioni di Appello di questa Corte, giustifica, a parere della Sezione giurisdizionale d'Appello per la Regione siciliana, la rimessione della questione alle Sezioni riunite ai sensi dell'art. 114 c.g.c., affinché possa essere adottata, in via nomofilattica, la soluzione più corretta ai fini decisori.

La Sezione d'Appello ha, quindi, formulato i seguenti quesiti:

- se il diritto per il richiedente di ottenere la maggiorazione del periodo di servizio e la facoltà di riscatto ex art. 5 e 7 del d. lgs. 165/97 sorga con il verificarsi del fatto costitutivo presupposto della stessa (ossia lo svolgimento dell'attività pre-ruolo da valorizzare, mentre la successiva domanda e il pagamento del c.d. onere di riscatto sarebbero solo le modalità operative per esercitare il predetto diritto) o se invece sorga con la proposizione della domanda di riscatto.
- se la facoltà di riscatto ex art. 5 e 7 del d. lgs 165/97 debba essere consentita a chi ha già superato il limite quinquennale di valorizzazione alla data di presentazione della domanda, facendo riferimento alla data di svolgimento dei periodi suddetti o se tale accesso è negato per i servizi operativi con percezione delle "relative indennità", nonché per gli aumenti dei periodi di servizio comunque prestato, riscattati in parte a titolo oneroso, già valorizzati al momento della presentazione.
- 6. Con memoria conclusionale depositata in data 20 maggio 2025, la Procura generale presso la Corte dei conti premesso che l'ammissibilità del deferimento non può prescindere dall'esistenza di un procedimento giurisdizionale e dalla sussistenza di un rapporto di pregiudizialità tra le questioni di massima proposte e la decisione da assumere sul giudizio pendente ha formulato una serie di osservazioni preliminari, sostenendo che le questioni di massima oggetto di deferimento sono rilevanti nel processo *in itinere*

soltanto con riferimento alla disposizione di cui all'art. 5, co. 3, del d.lgs. n. 165/1997, ritenendo, viceversa, non rilevanti i quesiti relativi all'art. 7, co. 3, del d.lgs. n. 165/1997 in ragione del fatto che il ricorrente non ha chiesto il riscatto per servizi in relazione ai quali è prevista la percezione delle "relative indennità".

6.1. Con riguardo alla prima questione di massima proposta, ha richiamato la giurisprudenza contabile di appello maggioritaria che concorda nel ritenere "che non è con la proposizione della domanda di riscatto che sorge il diritto per il richiedente di ottenere la maggiorazione del periodo di servizio, ma con il verificarsi del fatto costitutivo presupposto della stessa, ..., mentre la successiva domanda e il pagamento del c.d. onere di riscatto sono solo le modalità operative per esercitare il predetto diritto" (Corte conti, Sez. II/A, 5.07.2021, n. 223; Sez. II/A, 8.03.2022, n. 92; Sez. App. Sicilia, 13.02.2023, n. 3/A/2023), espressione di un in materia previdenziale, puntualmente principio generale richiamato dalle citate sentenze di appello, secondo cui "soprattutto in ambito previdenziale, è ben possibile che un soggetto abbia diritto ad una prestazione ma non proponga, nell'immediato, la domanda per ottenerla, ma ciò non esclude il suo diritto e la possibilità di farne esercizio senza preclusioni di tempo, salvo la previsione espressa di un termine di decadenza stabilito per legge, che nello specifico non sussiste". Ha rilevato che detto indirizzo prevalente non risulta espressamente considerato né confutato nella sentenza della Sez. I/A, n. 89/2024, che sul punto si limita a sostenere l'irrilevanza della collocazione temporale dei periodi oggetto di riscatto e a richiamare l'art. 2, co. 5, primo periodo, del d.lgs. n. 184 del 1997, secondo cui "Per il calcolo dell'onere dei periodi di riscatto, da valutare con il sistema contributivo, si applicano le aliquote contributive di finanziamento vigenti nel regime ove il riscatto opera alla data di presentazione della domanda". La Procura generale ha evidenziato, in merito, che il momento identificativo del quantum da versare per il riscatto non vale ad azzerare il generale rilievo della collocazione temporale dei periodi oggetto di riscatto, richiamando il comma 3 dell'art. 2 del d.lgs. n. 184 del 1997, secondo cui "L'onere di riscatto è determinato con le norme che disciplinano la liquidazione della pensione con il sistema retributivo o con quello contributivo, tenuto conto della collocazione temporale dei periodi oggetto di riscatto, anche ai fini del computo delle anzianità previste dall'articolo 1, commi 12 e 13, della citata legge n. 335 del 1995", ed evidenziando che il rilievo del dato cronologico costituisce principio generale del sistema nella valorizzazione dei periodi computare, ricongiungere o riscattare, non potendosi prescindere dalla loro collocazione temporale, ossia dal verificarsi del fatto costitutivo del diritto. Ha sostenuto, inoltre, che sarebbe pacifico che la valorizzazione dei periodi sia possibile per fatti costitutivi del diritto verificatisi antecedentemente all'entrata in vigore della previsione normativa e che tali periodi, anche precedenti all'avvio del rapporto di lavoro, siano considerati secondo il criterio della collocazione temporale.

La Procura generale ha affermato, pertanto, che il primo quesito dovrebbe essere risolto con l'affermazione del seguente principio di diritto: "il diritto del richiedente di esercitare la facoltà di riscatto ex art. 5, comma 3, d.lgs. n. 165/1997 sorge con il verificarsi del fatto costitutivo presupposto nella norma, mentre la successiva domanda amministrativa attiene alle modalità di esercizio del diritto".

6.2. Con riguardo alla seconda questione di massima, ha sottolineato che, se il diritto del richiedente di esercitare la facoltà di riscatto *ex* art. 5, co. 3, del d.lgs. n. 165/1997 sorge con il verificarsi del fatto costitutivo presupposto nella norma e non dalla data di presentazione della domanda di riscatto, ne consegue, come logico corollario, che il rispetto del limite quinquennale non possa essere ancorato alla data della domanda.

La Procura generale ritiene che assuma valore dirimente la data di entrata in vigore della legge che introduce la facoltà di riscatto in esame. Poiché l'art. 5, co. 3, del d.lgs. n. 165/1997, prevede *ex novo* la "supervalutazione" del "servizio comunque prestato" stabilendo che tale maggiorazione, sommata a quelle già fruite, non possa superare i cinque anni, l'individuazione in concreto dei "limiti dei cinque anni massimi stabiliti" dalla norma concessiva non può che tener conto della sua entrata in vigore, in quanto, poiché il diritto è esercitabile da quella data in poi, alla stessa data va collocata la verifica del superamento del limite quinquennale. Pertanto, il militare non potrà esercitare la facoltà di riscatto *ex* art. 5, co. 3, del d.lgs. n. 165/1997 qualora, alla data di entrata in vigore della norma, abbia già maturato la maggiorazione dei cinque anni. Viceversa, la facoltà di riscatto potrà essere esercitata qualora, come nella situazione del

richiedente nel giudizio *a quo*, il tetto non sia stato ancora superato alla data del 1° gennaio 1998. Va da sé che, in caso di superamento del limite a causa delle maggiorazioni maturate in epoca successiva, queste ultime saranno scomputate.

Pertanto, ad avviso della Procura generale, il secondo quesito dovrebbe essere risolto con l'affermazione del seguente principio di diritto: "il diritto del richiedente di esercitare la facoltà di riscatto del servizio comunque prestato, ex art. 5, comma 3, d.lgs. n. 165/1997, deve essere consentito a chi, alla data di presentazione della domanda, ha già superato il limite quinquennale di valorizzazione, comprensivo dei servizi con percezione delle relative indennità, dovendo tenersi conto, nel calcolo del limite, della data di entrata in vigore del predetto decreto (01.01.1998)". 7. Con memoria conclusionale depositata in data 23 maggio 2025, la difesa dell'I.N.P.S. ha chiesto che le Sezioni riunite, ritenuta ammissibile la questione di massima, la risolvano, quanto al capo 1), affermando il principio per cui il diritto del lavoratore di ottenere la maggiorazione del periodo di servizio comune non sorge per il solo fatto, ed al momento della prestazione di quello stesso servizio, ma presuppone che sia stato positivamente completato il procedimento di riscatto e, quanto al capo 2), affermando il principio di diritto per cui l'esercizio della facoltà di riscatto di cui all'art. 5 del d.lgs. n. 165/1997 non è più consentito al militare dal momento in cui la quantità di complessiva di maggiorazioni a lui intestate abbia raggiunto, per qualsiasi titolo (servizi operativi o precedenti riscatti), la misura di 5 anni.

7.1. La difesa dell'Istituto – richiamata la normativa di riferimento e sinteticamente esaminate le posizioni della giurisprudenza delle Sezioni d'Appello della Corte dei conti in tema di individuazione dei limiti e delle condizioni entro i quali sussiste il diritto di ottenere, a titolo di riscatto parzialmente oneroso, la maggiorazione dei periodi di servizio "comunque prestato" – ha espresso l'avviso che la questione deferita dalla Sezione di appello sia rilevante ed ammissibile, in ragione del fatto che sulla tematica si è registrato un contrasto orizzontale di giurisprudenza, che involge una questione di puro diritto e che riguarda, altresì, l'interpretazione di una disposizione suscettibile di applicazione generalizzata e diffusa.

7.2. Con riguardo al primo quesito, ha sottolineato che la contestualità fra prestazione del servizio e maturazione del diritto alle maggiorazioni è normativamente prevista per le sole maggiorazioni connesse allo svolgimento delle speciali attività menzionate nel primo comma dell'art. 5 del d.lgs. n. 165/1997, nelle quali il diritto alla maggiorazione sorge *ipso iure*, per il solo fatto di avere svolto un servizio che si connota per la sua gravosità o pericolosità e che viene perciò remunerato con un'apposita indennità. Con riguardo al servizio "comunque prestato", invece, la maggiorazione può essere riconosciuta solo a fronte del riscatto, che presuppone che sia integrata una fattispecie complessa e progressiva, nella quale la avvenuta prestazione del servizio costituisce condizione necessaria, ma da sola non sufficiente, alla acquisizione della copertura contributiva, in quanto la domanda

amministrativa di riscatto, la susseguente determinazione dell'onere ed il successivo puntuale ed integrale pagamento di esso rappresentano elementi fondanti della fattispecie all'esito della quale si forma la provvista contributiva, che, a sua volta, dà concreta consistenza alla maggiorazione del servizio.

Ha richiamato il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità che qualifica come essenziale *ex* art. 1457 c.c. il termine entro il quale deve avvenire il pagamento dell'onere da riscatto, con la conseguenza che il mancato o tardivo versamento degli importi determina la decadenza dell'intera operazione di riscatto, sostenendo che la maggiorazione può dirsi definitivamente acquisita al patrimonio contributivo dell'istante solo a seguito, e per effetto, del riscatto.

Ha sostenuto che l'assunto secondo cui il calcolo dell'onere sarebbe "ancorato al periodo oggetto di riscatto e non al momento della presentazione della domanda" non sarebbe conforme a diritto, in quanto l'onere del riscatto è determinato al momento della relativa domanda amministrativa, come risulta dal disposto dell'art. 2, commi 3, 4 e 5, del d.lgs. n. 184/1997, e che, se il periodo di riscatto è collocato in un segmento assicurativo soggetto al sistema retributivo, l'onere deve essere determinato in applicazione dei "coefficienti di cui alle tabelle emanate per l'attuazione dell'articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338", ovverosia in applicazione del D.M. 19 febbraio 1981, che prevede il criterio della riserva matematica, alla stregua del quale l'onere del riscatto è determinato in base all'età compiuta

dall'assicurato al momento della relativa domanda amministrativa. Altrettanto è a dirsi nell'eventualità in cui il riscatto debba essere effettuato secondo le regole proprie del sistema contributivo, in quanto l'art. 2, co. 5, del d.lgs. n. 184/1997 dispone che gli oneri devono essere determinati sulla base delle aliquote contributive vigenti "alla data di presentazione della domanda".

Ha sostenuto che il criterio c.d. cronologico al quale si è attenuta la sentenza di primo grado dovrebbe essere in concreto applicato tenendo conto del momento in cui la maggiorazione è venuta a giuridica esistenza, in quanto all'atto della prestazione del servizio comune la maggiorazione è solo meramente potenziale ed ipotetica ed acquista consistenza giuridica, ed è quindi utilmente valutabile a fini pensionistici, solo una volta che l'interessato abbia esercitato, a mezzo della pertinente istanza amministrativa, il riscatto. Pertanto, il diritto alla maggiorazione medesima non può in radice sussistere se al tempo in cui essa avrebbe avuto oggettiva esistenza (ossia al momento del riscatto) il limite massimo quinquennale imposto dall'art. 5, co. 1, del d.lgs. n. 165/1997 era già stato raggiunto.

7.3. Con riferimento al secondo quesito ha sostenuto che l'esercizio della facoltà di riscatto di cui all'art. 5 del d.lgs. n. 165/1997 non è più consentito al militare dal momento in cui la quantità di complessiva di maggiorazioni a lui intestate abbia raggiunto, per qualsiasi titolo (servizi operativi o precedenti riscatti), la misura di cinque anni, in ragione del combinato disposto dei commi 1 e 3 dell'art. 5 del d.lgs. n. 165/1997, ai sensi del quale l'apporto degli

aumenti derivanti dal riscatto è tassativamente limitato al solo raggiungimento della soglia massima quinquennale. In forza delle citate disposizioni, infatti, al conseguimento del limite di legge non possono più essere riconosciute maggiorazioni, a prescindere sia dal titolo in forza del quale potrebbero essere attribuite (per servizio o per riscatto), sia dal periodo di tempo nel quale le stesse dovrebbero essere collocate. Pertanto, il diritto al riscatto delle maggiorazioni sussiste solo se l'interessato non abbia già raggiunto, in forza delle specifiche norme di legge menzionate dall'art. 5, co. 1, del d.lgs. n. 165/1997, cinque anni di aumenti di servizio.

Ha criticato la prospettazione secondo cui il periodo di maggiorazione riscattato in eccedenza rispetto alla capienza massima dei cinque anni, e collocato nel periodo anteriore al 1ºgennaio 1998, sarebbe bilanciato dallo "scomputo" di un pari periodo di maggiorazioni accreditate in epoca successiva alla predetta data, sì da fare salvo il limite complessivo quinquennale, sottolineando che nessuna norma contempla e disciplina il meccanismo di sostituzione delle maggiorazioni già accreditate con quelle che derivano dal successivo esercizio del riscatto, e affermando che la soluzione prospettata non appare compatibile con i principi che regolano la materia previdenziale, non potendo consentirsi - in assenza di una specifica previsione normativa in tal senso - che un aumento derivante dall'esercizio della facoltà di riscatto vada a sterilizzare, ai fini pensionistici, un periodo di aumento di pari durata, già accreditato sul conto assicurativo

dell'istante, in forza dell'obbligatoria applicazione di una inderogabile norma di legge, trattandosi di un'operazione incompatibile con il fondamentale principio della indisponibilità della posizione previdenziale e contributiva. Ha sostenuto che, in assenza di una puntuale regolamentazione normativa deputata a disciplinare le sorti degli oneri già corrisposti in relazione al precedente riscatto, analoghe considerazioni valgono quanto alla possibilità che un aumento da riscatto vada a sostituirsi ad un altro aumento avente la medesima natura.

Ha affermato, inoltre, che la finalità propria del riscatto, che è solo ed esclusivamente quella di far accrescere l'anzianità di servizio del riscattante (cfr., da ultima, Corte costituzionale, sent. n. 112/2024, § 9.3), risulterebbe snaturata se si ammettesse la praticabilità del meccanismo di scomputo proposto, in quanto nel caso di specie, detta anzianità resta inalterata, sostenendo che, in tal modo, l'istituto del riscatto verrebbe deviato al perseguimento di uno scopo che gli è del tutto estraneo, ovverosia quello di incidere - ad anzianità di servizio invariata - sulla distribuzione (rispetto alla data del 31 dicembre 1995) della contribuzione accreditata e di condizionare, in tal modo, l'individuazione del sistema di calcolo (retributivo o misto) da applicare alla pensione.

Ha sostenuto che il disposto dell'art. 5 del d.lgs. n. 165/1997 non può che essere inteso, in coerenza con i principi di certezza del diritto e di indisponibilità della posizione assicurativa, nel senso che l'avvenuto raggiungimento della misura massima delle

maggiorazioni utilmente valutabili, a qualsiasi titolo maturate (per servizi operativi e/o per riscatto), determina il definitivo consolidamento, anche quanto alla sua distribuzione nel tempo, del predetto patrimonio di maggiorazioni che diviene perciò insuscettibile di aumento e variazione.

8. Con memoria conclusionale depositata in data 23 maggio 2025, la difesa del sig. ******* ******* ha chiesto l' affermazione del diritto a riscatto *ex* art. 5, co. 3, del d.lgs. n. 165/1997 del periodo di servizio pre-ruolo, in quanto sorto con il fatto costitutivo del diritto stesso (frequenza dei corsi o altri periodi pre-ruolo) e non con la presentazione della domanda, potendo essere oggetto di riscatto anche periodi anteriori al 1º gennaio 1998 con riguardo a soggetto che, alla data di presentazione della domanda, ha già superato il limite quinquennale di valorizzazione.

Ha affermato che il riscatto *ex* art. 5 del d.lgs. n. 165/1997 non è esclusivamente relegato a periodi svolti con percezione di indennità, ma è esteso al servizio militare comunque prestato, anche in posizione di pre-ruolo. Ha sostenuto che il successivo art. 7, co. 3, nel contesto delle disposizioni transitorie enucleate dal legislatore per governare il passaggio dalla vecchia alla nuova disciplina, stabilisce che gli aumenti dei periodi di servizio anche se eccedenti i cinque anni, maturati alla data di entrata in vigore del medesimo d.lgs., sono riconosciuti validi ai fini pensionistici, e che, conseguentemente, secondo un'esegesi sistematica e teleologica, lo spartiacque temporale per attribuire la suddetta supervalutazione,

anche oltre il limite massimo dei cinque anni, è rappresentato unicamente dalla circostanza che il periodo di servizio in questione sia già stato svolto alla data del 31 dicembre 1997 e, quindi, definitivamente maturato ed acquisito alla posizione contributiva dell'interessato, indipendentemente dalla data di presentazione della relativa domanda, prima o dopo il conseguimento del limite quantitativo dei cinque anni.

Ha affermato che non sussiste alcun pericolo di introduzione di una disciplina derogatoria o elusiva dell'art. 1, co. 12, della l. n. 335/1995, in quanto i riscatti *ex* art. 5 devono essere fondati sul servizio effettivo, possono essere richiesti entro il pensionamento del militare e non sono liberamente esercitabili. Di contro, la limitazione del riscatto del periodo di pre-ruolo, così come erroneamente rappresentato dall'Istituto, comporterebbe un danno al trattamento di quiescenza dell'assicurato, che non vedrebbe riconosciuto nella sua interezza il montante contributivo corrispondente ai periodi di servizio svolti.

Ha preso atto delle conclusioni della Procura generale, sia sul primo quesito concernente il diritto al riscatto ai sensi dell'art. 5, co. 3, dipendente dal verificarsi del fatto costitutivo (frequenza dei corsi o altri periodi pre-ruolo), e non dalla presentazione della domanda, sia sul secondo quesito, in ordine al limite massimo di cinque anni di maggiorazioni, che impedisce ulteriori riscatti, il quale va verificato alla data di entrata in vigore della norma e non alla data della domanda, sostenendo che appare chiaro che chi al 1º gennaio 1998

non aveva ancora superato i cinque anni può esercitare legittimamente la facoltà di riscatto anche se ha successivamente raggiunto quel limite.

9. All'udienza del 4 giugno 2025 la Procura generale e la difesa dell'I.N.P.S. hanno ribadito le conclusioni rispettivamente rassegnate in atti, illustrandone i motivi.

DIRITTO

1. In via preliminare, in punto di ammissibilità dei quesiti proposti, il Collegio osserva che la questione di massima di che trattasi è stata sollevata, ai sensi degli artt. 11, comm. 3, e 114, co. 1, del Codice di giustizia contabile (allegato al d.lgs. 26 agosto 2016, n. 174), con ordinanza della Sezione giurisdizionale d'Appello per la Regione siciliana, nell'ambito del giudizio riportato in fatto, nel quale è stata rappresentata la sussistenza di un "conflitto orizzontale" tra giudici di seconde cure in merito alla problematica posta.

Il Collegio ritiene che ricorrano tutti i presupposti oggettivi indicati dalla costante giurisprudenza delle SS.RR. in sede giurisdizionale per l'individuazione delle questioni di massima e per l'ammissibilità del loro deferimento.

La rilevanza della questione appare, infatti, manifesta, stante la sussistenza di un conflitto orizzontale tra giudici di appello, involgente profili di generalizzata applicazione ad un numero potenzialmente indefinito di controversie (cfr., *ex plurimis*, SS.RR. s.g., sent. n. 2/2018/QM, che riprende costante giurisprudenza delle SS.RR. s.g.: sentt. n. 2/2010/QM, n. 4/2010/QM, n. 1/2012/QM,

n. 12/2011/QM, n. 13/2011/QM, n. 8/2015/QM, n. 19 /2016/QM, n. 22/2016/QM).

Risulta evidente, inoltre, il rapporto di pregiudizialità e connessione tra i principi di diritto che si richiede di individuare e le questioni del thema decidendum del giudizio a quo, con riferimento sia alla normativa di cui all'art. 5, co. 3, del d.lgs. n. 165/1997, che alla disposizione transitoria di cui all'art. 7, co. 3, del d.lgs. n. 165/1997 in ragione dell'evidente necessità di una interpretazione sistematica e congiunta delle richiamate disposizioni, a prescindere dal fatto che nel giudizio a quo venga in rilievo o meno il riconoscimento di servizi in relazione ai quali è prevista la percezione delle "relative indennità". Deve considerarsi, infatti, che, anche alla luce delle differenti peculiarità delle vicende processuali dei precedenti giurisprudenziali individuati quali espressione degli opposti orientamenti interpretativi, emerge una obiettiva esigenza di individuazione di una univoca interpretazione del coordinato disposto delle due norme.

Si giustifica, pienamente, pertanto, l'intervento delle SS.RR. in sede giurisdizionale, *ex* art. 11, co. 1, c.g.c., per assicurare l'uniforme interpretazione e la corretta applicazione di entrambe le disposizioni in questione.

2. Prima di affrontare il merito dei quesiti sottoposti all'attenzione di queste SS.RR., appare opportuno effettuare una breve disamina del complesso contesto normativo di riferimento, costituito dal d.P.R. n. 1092 del 1973 (Titolo II, Capo III, artt. 18 e ss., e Capo V,

artt. 39 e 40), dalla l. n. 335 del 1995 (art. 1, commi 2 e 12), dal d.lgs. n. 165 del 1997 (artt. 5, commi 1 e 3, e 7, co. 3) e dal d.lgs. n. 66/2010 (artt. 1849 e ss).

Come affermato da SS.RR. (cfr. già queste sent. n. 1/2021/QM/PRES-SEZ), il d.P.R. n. 1092 del 1973 nasce con l'obbiettivo dichiarato di realizzare una riforma generale dei trattamenti di pensione, ... che, in tema di maturazione del diritto alla pensione, va a distinguere tra le anzianità che sono necessarie per la maturazione del diritto rispetto a quelle che invece determinano le modalità di liquidazione del trattamento di quiescenza. La legge 335 del 1995, a sua volta e in estrema sintesi, ridefinisce il sistema previdenziale allo scopo di garantire la tutela prevista dall'articolo 38 della Costituzione, definendo i criteri di calcolo dei trattamenti pensionistici attraverso la commisurazione dei trattamenti alla contribuzione, le condizioni di accesso alle prestazioni con affermazione del principio di flessibilità, l'armonizzazione degli ordinamenti pensionistici nel rispetto della pluralità degli organismi assicurativi, l'agevolazione delle forme pensionistiche complementari allo scopo di consentire livelli aggiuntivi di copertura previdenziale, la stabilizzazione della spesa pensionistica nel rapporto con il prodotto interno lordo e lo sviluppo del sistema previdenziale medesimo.

Nell'ambito del sistema previdenziale così ridefinito, permane la vigenza dell'art. 39 del d.P.R. n. 1092 del 1973 "Servizi e periodi computabili in base a diverse disposizioni del testo unico" (che dispone che un periodo di servizio, di cui sia prevista la computabilità in base a diverse disposizioni del presente testo unico, si considera una sola volta

secondo la normativa più favorevole. Il precedente comma si applica anche per i periodi di tempo comunque computabili ai fini del trattamento di quiescenza) e dell'art. 40 del medesimo d.P.R. "Servizio effettivo e servizio utile" (che prevede che per gli effetti previsti dal presente testo unico, la somma dei servizi e periodi computabili in quiescenza, considerati senza tener conto degli aumenti di cui al precedente capo III ("Aumenti del computo dei servizi": artt. 18 e ss.), costituisce il servizio effettivo; con l'aggiunta di tali aumenti, costituisce il servizio utile. ...).

Il d.lgs. 30 aprile 1997, n. 165, entrato in vigore il 31 dicembre 1997, ed adottato in "Attuazione delle deleghe conferite dall'articolo 2, comma 23, della L. 8 agosto 1995, n. 335, e dall'articolo 1, commi 97, lettera g), e 99, della L. 23 dicembre 1996, n. 662, in materia di armonizzazione al regime previdenziale generale dei trattamenti pensionistici del personale militare, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché del personale non contrattualizzato del pubblico impiego"inserisce, tra le norme di "armonizzazione" emanate a valle della riforma del sistema di calcolo della prestazione pensionistica del 1995, disposizioni limitative della maggiorazione dei servizi per il personale militare. In particolare, per quanto di attuale interesse, prevede (all'art. 5, commi 1 e 3) che, da detta data di entrata in vigore, gli aumenti del periodo di servizio di cui all'articolo 17, secondo comma, della legge 5 maggio 1976, n. 187, agli articoli 19, 20, 21 e 22 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, all'articolo 8, quinto comma, della legge 27 dicembre 1973, n. 838, e all'articolo 3, quinto comma, della legge 27 maggio 1977, n. 284, e

successive modificazioni ed integrazioni, computabili ai fini pensionistici, non possono eccedere complessivamente i cinque anni. ... Gli aumenti dei periodi di servizio nei limiti dei cinque anni massimi stabiliti sono computabili, a titolo in parte oneroso, anche per periodi di servizio comunque prestato. Prevede, inoltre (art. 7, co. 3), che gli aumenti dei periodi di servizio anche se eccedenti i cinque anni, maturati alla data di entrata in vigore del presente decreto, con percezione delle relative indennità, sono riconosciuti validi ai fini pensionistici e, se eccedenti i cinque anni, non sono ulteriormente aumentabili in aderenza a quanto previsto dall'articolo 5, comma 1.

L'art. 17, secondo comma, della l. n. 187 del 1976 e l'art. 8, quinto comma, della l. n. 838 del 1973 – richiamati dal citato art. 5, co. 3 - sono stati abrogati dall'art. 2268 del d.Lgs. n. 66 del 2010. Specifiche ipotesi di aumenti del periodo di servizio sono tuttora contemplate dagli articoli 19, 20 e 21 del d.P.R. n. 1092 del 1973 (servizio di navigazione e servizio su costa; servizio di volo; servizio di confine). Il d.lgs. n. 66/2010 prevede, inoltre, all'art. 1849, rubricato "Maggiorazioni del servizio effettivo" (inserito nella Sezione II "Aumenti del computo dei servizi" del Capo II "Valutazione dei servizi" del Titolo II "Trattamento previdenziale normale" del Libro VII), che "1. Un periodo di servizio, di cui è prevista la maggiorazione ai fini pensionistici, si considera una sola volta secondo la normativa più favorevole, ai sensi dell'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092. 2. Per la computabilità degli aumenti dei periodi di servizio si applicano gli articoli 5 e 7 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165.",

disciplinando, nei successivi articoli, le maggiorazioni spettanti per una serie di specifici servizi (servizio nei reparti di campagna, servizio di controllo dello spazio aereo, servizio di navigazione, servizio di volo, servizio prestato negli uffici disagiati di frontiera terrestre, servizio prestato negli stabilimenti militari di pena).

Occorre richiamare, infine, l'art. 2 del d.lgs. n. 184 del 1997, ai sensi del quale "... 2. Sono riscattabili, in tutto o in parte, a domanda dell'assicurato, in uno dei regimi previdenziali di cui al comma 1 e quando non siano già coperti da contribuzione in alcuno dei regimi stessi, i periodi corrispondenti alla durata dei corsi legali di studio universitario a seguito dei quali siano stati conseguiti i diplomi previsti dall'articolo 1 della legge 19 novembre 1990, n. 341. 3. L'onere di riscatto è determinato con le norme che disciplinano la liquidazione della pensione con il sistema retributivo o con quello contributivo, tenuto conto della collocazione temporale dei periodi oggetto di riscatto, anche ai fini del computo delle anzianità previste dall'articolo 1, commi 12 e 13, della citata legge n. 335 del 1995. 4. Ai fini del calcolo dell'onere per i periodi oggetto di riscatto, in relazione ai quali trova applicazione il sistema retributivo, si applicano i coefficienti di cui alle tabelle emanate per l'attuazione dell'articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338. Le tabelle vigenti sono adeguate entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo sulla base di aggiornati coefficienti attuariali. 4-bis. Gli oneri da riscatto per periodi in relazione ai quali trova applicazione il sistema retributivo ovvero contributivo possono essere versati ai regimi previdenziali di appartenenza in unica soluzione ovvero in 120 rate mensili senza l'applicazione di interessi per la rateizzazione. Tale disposizione si applica esclusivamente alle domande presentate a decorrere dal 1º gennaio 2008. 5. Per il calcolo dell'onere dei periodi di riscatto, da valutare con il sistema contributivo, si applicano le aliquote contributive di finanziamento vigenti nel regime ove il riscatto opera alla data di presentazione della domanda. La retribuzione di riferimento è quella assoggettata a contribuzione nei dodici mesi meno remoti rispetto alla data della domanda ed è rapportata al periodo oggetto di riscatto. Detta retribuzione è attribuita temporalmente e proporzionalmente ai periodi riscattati. La rivalutazione del montante individuale dei contributi, disciplinato dalla citata legge n. 335 del 1995, ha effetto dalla data della domanda di riscatto".

Le regole di computo previste, dall'art. 2 del d.lgs. n. 184 del 1997, per il riscatto di studi universitari si estendono a tutti i casi di riscatto per i quali, ai fini del calcolo dell'onere si applica l'art. 13 della l. n. 1338 del 1962 (v. art. 4 del d.lgs. n. 184 del 1997) e variano in funzione del metodo di calcolo della pensione (retributivo o contributivo), della data della domanda di riscatto e della collocazione temporale dei periodi da riscattare.

I periodi riscattati equivalgono a servizio effettivo ai fini dell'anzianità richiesta per il calcolo della pensione con metodo retributivo (18 anni al 1° gennaio 1996, ai sensi dell'art. 1, commi 12 e 13 della l. n. 335 del 1995).

3. La materia del contendere è costituita, in estrema sintesi, dall'individuazione dei presupposti per sussistenza del diritto di ottenere la maggiorazione del periodo di svolgimento dell'attività

pre-ruolo di cui si chiede la valorizzazione, attraverso l'esercizio della facoltà di riscatto e il riconoscimento del periodo ai fini pensionistici, rispettivamente ex art. 5 ed ex art. 7 del d.lgs. 165/97, e dall'interpretazione della corretta portata del limite quinquennale di valorizzazione con riguardo agli "aumenti del periodo di servizio" di cui alle normative espressamente richiamate dall'art. 5, co. 1, del d.lgs. n. 165/97, ai "periodi di servizio comunque prestato" "computabili a titolo in parte oneroso" (art. 5, co. 3), e ai "periodi di servizio" "con percezione delle relative indennità" (art. 7, co. 3).

- **4.** I differenti orientamenti espressi sul tema nei giudizi innanzi a questa Corte appaiono essere stati influenzati non solo dalla fisiologica diversità della situazione concreta del militare richiedente la valorizzazione dei periodi di servizio e/o il riscatto del servizio pre-ruolo, ma anche dal *petitum* espresso nel ricorso in primo grado e in appello.
- **4.1.** Il primo orientamento giurisprudenziale decisamente prevalente interpreta le disposizioni sopra richiamate nel senso che non costituisce motivo ostativo alla riscattabilità dei periodi di servizio pre-ruolo la circostanza che il ricorrente abbia maturato, al momento della domanda, il limite massimo complessivo di cinque anni di supervalutazione *ex* art. 5, co. 1, del d.lgs. n. 165/97, in quanto il diritto per il richiedente ad ottenere la maggiorazione del periodo di servizio non sorge con la proposizione della domanda di riscatto, bensì con il verificarsi del fatto costitutivo presupposto della stessa (svolgimento del servizio pre-ruolo), costituendo la successiva

domanda e il pagamento del c.d. onere di riscatto solo le modalità operative per esercitare il predetto diritto. Pertanto, gli aumenti dei periodi di servizio maturati antecedentemente all'entrata in vigore della predetta legge sono valorizzabili anche se eccedenti i cinque anni al momento della presentazione della domanda di riscatto, avuto riguardo al verificarsi del presupposto della maggiorazione e non alla circostanza della presentazione della domanda medesima, con la puntualizzazione che i periodi eccedenti il quinquennio maturati successivamente al 1° gennaio 1998 (data di entrata in vigore del citato decreto legislativo) comunque non saranno valutati ai fini pensionistici, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 5, co. 1, del d.lgs. 165/97 (Sez. II/A, sent. n. 223 del 2021; id, sent. n. 92 del 2022; id., sent. n. 393 del 2023; Sez. III/A, sent. n. 485 del 2023; cfr., inoltre, Sez. I, sent. n. 280 del 2021 e Sez. App. Sicilia, sent. n. 3 del 2023).

4.2. Il secondo orientamento giurisprudenziale (Sez. I/A, sent. n. 89/2024), partendo dalla distinzione, operata dal legislatore, tra i servizi operativi, caratterizzati dalla contestuale percezione delle relative indennità, e quelli "comunque" prestati, computabili "a titolo parzialmente oneroso", pone in rilievo che la disciplina transitoria dettata dall'art. 7, co. 3, del d.lgs. n. 165/1997, a differenza di quanto previsto dall'art. 5, co. 3, del medesimo decreto, da un lato non menziona i "periodi di servizio comunque prestato", dall'altro, consente che aumenti dei periodi di servizio "con percezione delle relative indennità", maturati al 1º gennaio 1998, siano

riconosciuti validi ai fini pensionistici anche se eccedenti i cinque anni, ma, in tal caso, non siano ulteriormente aumentabili. Conseguentemente la valorizzazione ai fini pensionistici degli aumenti di periodi di servizio anche eccedenti i cinque anni, maturati al 1º gennaio 1998, risulta, secondo l'interpretazione letterale dell'art. 7, co. 3, del d.lgs. n. 165/1997, espressamente ed esclusivamente ancorata dal legislatore alla percezione delle "relative indennità", quali quelle di impiego operativo, ove il diritto all'incremento sorge per effetto della prestazione di determinate tipologie di servizio. Secondo tale prospettazione, il riconoscimento, a titolo in parte oneroso, dei periodi di servizio "comunque prestato" nei limiti dei cinque anni è stato introdotto e disciplinato dall'art. 5, co. 3, del d.lgs. n. 165/1997 solo a decorrere dal 1º gennaio 1998 stante il riferimento del comma primo della medesima norma ove si specifica "dalla data di entrata in vigore del presente decreto" - ed è finalizzato ad includere anche i periodi trascorsi presso Accademie militari o enti di addestramento, mentre la disciplina transitoria del successivo art. 7, che si pone su un differente piano, è finalizzata a salvaguardare i diritti già acquisiti relativi all'espletamento di particolari servizi operativi.

4.3. Dall'esame della giurisprudenza delle Sezioni d'Appello di questa Corte, emerge, peraltro, che il "conflitto orizzontale" tra le decisioni dei giudici di seconde cure in merito alla problematica in questione è stato in parte determinato anche dal tenore della "domanda" dei diversi ricorrenti. Il petitum sostanziale dei relativi

giudizi è, infatti, costituito, nella maggior parte dei casi richiamati, dalla richiesta di ottenere il riconoscimento della possibilità di veder valorizzati i periodi svolti pre-ruolo, ai sensi dell'art. 5 del d.lgs. n. 165/97, nei limiti quinquennali fissati da detta disposizione, attraverso il ricorso ad un criterio cronologico e la rinuncia (anche implicita) alla valorizzazione dei periodi più recenti (cfr. Sez. II/A, sent. n. 223 del 2021). Nel caso esaminato dalla Sezione Prima centrale d'Appello il petitum è rappresentato, invece, dal riconoscimento della possibilità di veder valorizzati i periodi svolti pre-ruolo, ai sensi del combinato disposto degli artt. 5 e 7 del d.lgs. n. 165/97, oltre i limiti quinquennali previsti dalle norme e a prescindere dalla circostanza che si tratti di "periodi di servizio comunque prestati riscattati in parte a titolo oneroso" ovvero di "periodi di servizio con percezione delle relative indennità" e dal collocamento temporale dei periodi rivendicati rispetto alla data di entrata in vigore di detto decreto legislativo. Il diniego di riconoscimento del diritto al riscatto, a fini pensionistici, dei periodi di servizio preruolo discende, pertanto, anche dal fatto che il ricorrente aveva domandato di poter procedere al riscatto di periodi pre-ruolo superando il limite massimo quinquennale previsto e di avere il riconoscimento di aumenti di servizio per periodo complessivamente superiore a cinque anni.

5. Le prospettazioni della Procura e dell'appellato nel giudizio *a quo*, illustrate nella parte in fatto, ricalcano sostanzialmente la giurisprudenza prevalente appena richiamata; la tesi dell'I.N.P.S. si

colloca, invece, in modo peculiare anche rispetto alla differente interpretazione della Sezione Prima centrale d'Appello, affrontando profili non esaminati nella richiamata sentenza n. 89/2024.

L'istituto sostiene, infatti, che il diritto del lavoratore ad ottenere la maggiorazione del periodo di servizio comune non sorge per il solo fatto, ed al momento, della prestazione di quello stesso servizio, ma presuppone che sia stato positivamente completato il procedimento di riscatto, in quanto la contestualità fra prestazione del servizio e maturazione del diritto alle maggiorazioni è normativamente prevista per le sole maggiorazioni connesse allo svolgimento delle speciali attività menzionate nel primo comma dell'art. 5 del d.lgs. n. 165/1997, e che il criterio c.d. cronologico dovrebbe essere applicato tenendo conto del momento in cui la maggiorazione è venuta a giuridica esistenza, in quanto all'atto della prestazione del servizio comune, a differenza di quanto accade per l'impiego operativo, la maggiorazione non può dirsi maturata, ma è solo meramente potenziale ed ipotetica, ed acquista consistenza giuridica, ed è quindi utilmente valutabile a fini pensionistici, solo una volta che l'interessato abbia esercitato, a mezzo della pertinente istanza amministrativa, il riscatto. Conseguentemente l'esercizio della facoltà di riscatto di cui all'art. 5 del d.lgs. n. 165/1997 non è consentito al militare dal momento in cui la quantità di complessiva di maggiorazioni a lui intestate abbia raggiunto, per qualsiasi titolo (servizi operativi o precedenti riscatti), la misura di 5 anni, in ragione del combinato disposto dei commi 1 e 3 dell'art. 5 del d.lgs. n. 165/1997.

6. Atteso quanto precede, il Collegio ritiene di dover esaminare le questioni interpretative poste dall'ordinanza di rimessione, operando una prima fondamentale distinzione con riguardo alla tipologia di servizio considerato ai fini della maggiorazione ed al diverso ambito di applicazione delle due norme.

Il d.lgs. 30 aprile 1997, n. 165 inserisce, come si è detto, tra le norme di "armonizzazione" emanate a valle della riforma del 1995, disposizioni limitative della maggiorazione dei servizi per il personale militare. In particolare, prevede (all'art. 5, commi 1 e 3) che, da detta data di entrata in vigore, gli aumenti del periodo di servizio di cui all'articolo 17, secondo comma, della legge 5 maggio 1976, n. 187, agli articoli 19, 20, 21 e 22 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, all'articolo 8, quinto comma, della legge 27 dicembre 1973, n. 838, e all'articolo 3, quinto comma, della legge 27 maggio 1977, n. 284, e successive modificazioni ed integrazioni, computabili ai fini pensionistici, non possono eccedere complessivamente i cinque anni. ... Gli aumenti dei periodi di servizio nei limiti dei cinque anni massimi stabiliti sono computabili, a titolo in parte oneroso, anche per periodi di servizio comunque prestato. Prevede, inoltre, (art. 7, co. 3), che gli aumenti dei periodi di servizio anche se eccedenti i cinque anni, maturati alla data di entrata in vigore del presente decreto, con percezione delle relative indennità, sono riconosciuti validi ai fini pensionistici e, se eccedenti i cinque anni, non sono ulteriormente aumentabili in aderenza a quanto previsto dall'articolo 5, comma 1.

Il legislatore ha chiaramente compiuto una distinzione tra i "servizi operativi", caratterizzati dalla contestuale percezione delle relative indennità, e quelli "comunque" prestati, riscattabili "a titolo parzialmente oneroso", prevedendo – in via transitoria - che solo per i periodi di servizio con percezione delle relative indennità fossero computabili aumenti anche se eccedenti i cinque anni, a condizione che detti periodi si collocassero temporalmente integralmente entro la data di entrata in vigore della norma, non essendo ulteriormente aumentabili, con riguardo a servizi prestati successivamente a detta data, in aderenza a quanto previsto dall'articolo 5, comma 1.

Tra i periodi di servizio operativo caratterizzati dalla percezione delle relative indennità vanno enumerati – come si è detto - i periodi di servizio di cui agli articoli 19, 20 e 21 del d.P.R. n. 1092 del 1973 (servizio di navigazione e servizio su costa; servizio di volo; servizio di confine) e di cui agli artt. 1850 e ss del d.lgs. n. 66/2010 (servizio nei reparti di campagna, servizio di controllo dello spazio aereo, servizio di navigazione, servizio di volo, servizio prestato negli uffici disagiati di frontiera terrestre, servizio prestato negli stabilimenti militari di pena).

Deve sottolinearsi, in merito, che l'art. 7, co. 3, può trovare applicazione – stante il suo tenore letterale – esclusivamente con riguardo a *periodi di servizio con percezione delle relative indennità*, in sintonia con la sua *ratio*, che è chiaramente quella di salvaguardare i diritti già acquisiti dal personale militare in relazione all'espletamento di servizi operativi in periodi precedenti all'entrata

in vigore del d.lgs. n. 165 del 1997.

L'art. 5, invece, trova applicazione sia con riguardo a *periodi di* servizio con percezione delle relative indennità, sia a periodi di servizio comunque prestato, fissando in cinque anni, per entrambe le tipologie di servizio, il tetto massimo di computabilità a fini pensionistici, con riferimento a periodi di servizio che possono collocarsi, in tutto o in parte, sia prima che dopo l'entrata in vigore del d.lgs. n. 165 del 1997.

Dalla piana lettura delle due norme emerge, pertanto, che gli aumenti del periodo di servizio con percezione della relativa indennità, maturati successivamente al 31/12/1997, non possono eccedere complessivamente i cinque anni (art. 5, co. 1); gli stessi aumenti maturati alla data del 31/12/1997, con percezione delle relative indennità, sono riconosciuti validi ai fini pensionistici anche se eccedenti i cinque anni, e, in tal caso, non sono ulteriormente aumentabili (art, 7 co. 3); gli aumenti dei periodi di servizio "comunque prestato" sono computabili, a titolo in parte oneroso, anche se maturati anteriormente alla data del 31/12/1997, nei limiti dei cinque anni massimi stabiliti.

7. Alla luce dell'illustrata ricostruzione normativa, non può trovare accoglimento, con riguardo al primo quesito formulato (se il diritto per il richiedente di ottenere la maggiorazione del periodo di servizio e la facoltà di riscatto ex art. 5 e 7 del d. lgs. 165/97 sorga con il verificarsi del fatto costitutivo presupposto della stessa (ossia lo svolgimento dell'attività pre-ruolo da valorizzare, mentre la successiva domanda e il pagamento del

c.d. onere di riscatto sarebbero solo le modalità operative per esercitare il predetto diritto) o se invece sorga con la proposizione della domanda di riscatto), la prospettazione dell'I.N.P.S.

7.1. Come si è detto, l'Istituto sostiene che la contestualità fra prestazione del servizio e maturazione del diritto alle maggiorazioni è normativamente prevista per le sole maggiorazioni connesse allo svolgimento delle speciali attività menzionate nel primo comma dell'art. 5 del d.lgs. n. 165/1997 nelle quali il diritto alla maggiorazione sorge ipso iure, per il solo fatto di avere svolto un servizio che si connota per la sua gravosità o pericolosità e che viene perciò remunerato con un'apposita indennità. Afferma che, invece, per il servizio "comunque prestato" la maggiorazione può essere riconosciuta solo a fronte del riscatto, che presuppone che sia integrata una fattispecie complessa e progressiva, nella quale la avvenuta prestazione del servizio costituisce condizione necessaria, ma da sola non sufficiente, alla acquisizione della copertura contributiva, in quanto la domanda amministrativa di riscatto, la susseguente determinazione dell'onere ed il successivo puntuale ed integrale pagamento di esso rappresentano elementi fondanti della fattispecie all'esito della quale si forma la provvista contributiva che, a sua volta, dà concreta consistenza alla maggiorazione del servizio. 7.2. In realtà, l'analisi del quadro normativo in tema di riscatto e della giurisprudenza in materia conferma che non è con la proposizione della domanda di riscatto che sorge il diritto per il richiedente di ottenere la maggiorazione del periodo di servizio, ma con il verificarsi del fatto costitutivo presupposto della stessa (cfr. II Sezione centrale d'appello sentenze n. 223 del 2021, n. 92 del 2022, n. 393 del 2023).

7.2.1. Deve evidenziarsi, infatti, che - come ripetutamente confermato anche dall'I.N.P.S. in plurime circolari (cfr. circolari n. 6 del 2020, n. 12 del 1996, n. 162 del 1997) - vige in materia di riscatto, ai sensi dell'art. 2 del d.lgs. 30 aprile 1997, n. 184, il principio dell'efficacia ab origine, ai fini pensionistici, dei periodi riscattati, e che l'onere per il riscatto è determinato sulla base delle norme che disciplinano la liquidazione della pensione con il sistema retributivo o con quello contributivo, tenuto conto della collocazione temporale dei periodi oggetto di riscatto. L'Istituto ha ripetutamente sottolineato nelle richiamate circolari che l'efficacia giuridica ab origine dei riscatti è stata confermata dalla giurisprudenza con specifico riferimento ai riscatti con onere determinato tramite la modalità di calcolo della riserva matematica (art. 13 della legge n. 1338/1962), ed affermato che l'efficacia retroattiva costituisce effetto giuridico naturale di tutti i riscatti, sia quelli in relazione ai quali trovi applicazione il sistema retributivo sia quelli da valutare con il sistema contributivo, fatti salvi i limiti emergenti dalla normativa di riferimento.

Deve considerarsi, inoltre, con specifico riguardo alla tipologia di riscatto all'esame, che, ai sensi dell'art. 4 del d.lgs. 30 aprile 1997, n. 184, le disposizioni di cui all'art. 2 del medesimo decreto legislativo sono estese a tutti i casi di riscatto per i quali, ai fini del calcolo dell'onere, si applica l'art. 13 della l. n. 1338 del 1962 (modalità di calcolo della riserva matematica), e che risulta pacifico

in atti che, nella fattispecie all'esame del giudice *a quo*, se il periodo di riscatto è collocato in un segmento assicurativo soggetto al sistema retributivo, l'onere debba essere determinato in applicazione dei coefficienti di cui alle tabelle emanate per l'attuazione dell'art. 13 della l. 12 agosto 1962, n. 1338.

Si richiama, inoltre, sul punto, la sentenza n. 3667/1995, con la quale la Corte di Cassazione a Sezioni Unite ha affermato il principio di retrodatazione degli effetti degli atti di recupero di periodi suscettibili di tardiva copertura assicurativa, ovvero di coincidenza fra collocazione temporale dei contributi di riscatto e decorrenza dei relativi effetti, considerando che i contributi dovuti per il riscatto partecipano della stessa natura dei contributi obbligatori, volontari e figurativi ai fini dell'anzianità assicurativa e contributiva (cfr., inoltre, Cass. n. 9599/1997). In particolare, in tale sentenza si afferma che il citato art. 13, più che attribuire alla domanda una efficacia retroattiva propria, dispone una sorta di fictio iuris in cui si riconosce il fatto del versamento degli oneri contributivi come avvenuto nel passato e produttivo quindi di effetti giuridici ex tunc.

La facoltà di riscatto, quindi, fornisce al lavoratore il mezzo per estendere la copertura assicurativa a determinati periodi non soggetti in precedenza all'assicurazione obbligatoria, producendo effetti analoghi a quelli che si sarebbero verificati in costanza di rapporto previdenziale. Pertanto, ai fini della maturazione del diritto a pensione, i periodi oggetto di riscatto devono essere considerati nella loro collocazione temporale, esplicando effetti giuridici come

se fossero stati tempestivamente acquisiti alla posizione assicurativa dell'interessato.

7.2.2. La circostanza che l'onere del riscatto venga definito al momento della relativa domanda amministrativa, non può determinare – come sostenuto dall'I.N.P.S. - una posticipazione degli effetti del riscatto medesimo. La normativa di riferimento è lapidaria nell'affermare che deve tenersi conto della collocazione temporale dei periodi oggetto di riscatto. Infatti, ai sensi dell'art. 2, commi 3, 4 e 5, del d.lgs. n. 184/1997, l'onere di riscatto è determinato con le norme che disciplinano la liquidazione della pensione con il sistema retributivo o con quello contributivo, tenuto conto della collocazione temporale dei periodi oggetto di riscatto, anche ai fini del computo delle anzianità previste dall'articolo 1, commi 12 e 13, della citata legge n. 335 del 1995. Pertanto, se il periodo oggetto di riscatto è collocato in un segmento assicurativo soggetto al sistema retributivo, l'onere dovrà essere determinato in applicazione dei coefficienti di cui alle tabelle emanate per l'attuazione dell'articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, ovverosia in applicazione del D.M. 19 febbraio 1981, e successive modificazioni, che prevede il criterio della riserva matematica; se il periodo oggetto di riscatto è collocato in un segmento assicurativo soggetto alle regole proprie del sistema contributivo, invece, gli oneri dovranno essere determinati sulla base delle aliquote contributive. Il punto di riferimento per la determinazione dei criteri di calcolo del riscatto è sempre la collocazione temporale dei periodi oggetto di riscatto, pur assumendo rilievo, ai fini della determinazione in concreto dell'onere del riscatto, l'età anagrafica dell'assicurato e la retribuzione in godimento al momento della relativa domanda amministrativa.

Ne consegue, pertanto, che, nei confronti di un soggetto che abbia meno di 18 anni di anzianità di servizio al 31 dicembre 1995, che debba riscattare un periodo collocato anteriormente al 1° gennaio 1996 e tale che, sommato a quello esistente, faccia superare il predetto limite dei 18 anni, il calcolo della pensione complessiva andrà fatto con il sistema retributivo; laddove il periodo da riscattare non faccia superare il limite dei 18 anni di anzianità di servizio al 31 dicembre 1995, invece, il calcolo della pensione complessiva andrà effettuato con il sistema misto.

7.2.3. Deve ritenersi, inoltre, che dal complessivo contesto normativo di riferimento (art. 1, commi 12 e 13, della l. n. 335 del 1995; artt. 2 e 4 del d.lgs. n. 184 del 1997; circolari I.N.P.S. n. 6 del 2020, n. 12 del 1996, n. 162 del 1997) emerga un chiaro *favor legislatoris* - risultante anche da recenti interventi legislativi - per l'ammissibilità dell'esercizio della facoltà di riscatto anche ai fini di incidere sulla distribuzione, rispetto alla data del 31 dicembre 1995, della contribuzione accreditata, così da determinare la scelta del sistema di calcolo della pensione. Si evidenzia, ad esempio, che l'art. 20 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla l. 28 marzo 2019, n. 26, ha introdotto l'istituto del riscatto di periodi non coperti da contribuzione (commi da 1 a 5) e un diverso criterio di calcolo dell'onere di riscatto dei periodi di studio

universitario da valutare nel sistema contributivo, e che, con il comma 6 del medesimo articolo, è stato aggiunto il comma 5-quater all'art. 2 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184 (c.d. riscatto agevolato), con l'effetto che si è reso possibile riscattare il periodo universitario con onere determinato "con le norme che disciplinano la liquidazione della pensione con il sistema retributivo o con quello contributivo, tenuto conto della collocazione temporale dei periodi oggetto di riscatto, anche ai fini del computo delle anzianità previste dall'articolo 1, commi 12 e 13, della citata legge n. 335 del 1995" (cfr., sul punto, Sez. II App., sent. n. 393/2023).

7.2.4. Non dirimente sulla soluzione dei quesiti sottoposti all'attenzione di queste Sezioni riunite risulta il richiamo dell'I.N.P.S. alla recente decisione della Corte costituzionale (sent. n. 112 del 2024), laddove (§ 9.3) la Consulta afferma che "... la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che l'effetto del riscatto è soltanto quello di incrementare l'anzianità contributiva (Corte di cassazione, sezione lavoro, sentenze 19 agosto 1999, n. 8750 e 11 novembre 2002, n. 15814), sicché l'opzione si atteggia come una sorta di negozio aleatorio che può non sortire i positivi effetti sperati (Corte di cassazione, sezione lavoro, sentenza 16 maggio 1998, n. 4945)" ... e ... "che l'argomento secondo cui il riscatto è un beneficio a favore del dipendente – sicché non potrebbe mai operare contra se – non è condivisibile, laddove si consideri che l'interesse che la legge intende tutelare accordando la suddetta facoltà è, appunto, solo quello all'incremento dell'anzianità contributiva e che tale interesse risulta soddisfatto dalla determinazione dell'amministrazione di ammettere il

riscatto richiesto (Corte di cassazione, sezione lavoro, sentenza 28 settembre 2007, n. 20378), come appunto avvenuto nel caso di specie".

Infatti, da un lato si tratta di principi richiamati con riguardo ad ipotesi nella quale il ricorrente nel giudizio principale aveva già operato il riscatto per rimanere nell'ambito del sistema retributivo e si poneva in dubbio la legittimità costituzionale di disposizioni che non ammettono la possibilità di revocare detto riscatto per ottenere il passaggio da un sistema all'altro, mentre, nel giudizio a quo, il militare, che non ha ancora operato alcuna scelta in merito al sistema di calcolo applicabile, chiede l'accertamento del proprio diritto alla valutazione a titolo oneroso *ex* art. 5, commi 3 e ss., del d.lgs. n. 165 del 1997, entro il limite dei cinque anni complessivi, di una serie di periodi di servizio, che gli consentirebbero di conseguire gli ulteriori mesi di contribuzione al 31/12/1995 necessari all'accesso al sistema retributivo. Dall'altro, la finalità propria del riscatto non è solo ed esclusivamente quella di far accrescere l'anzianità di servizio del riscattante, potendo il riscatto tendere a determinare, a seconda dei casi, anche un incremento del valore dell'assegno pensionistico.

Conseguentemente, nel caso all'esame non è dato ravvisare alcuna incompatibilità tra la soluzione accolta dalla giurisprudenza prevalente di questa Corte e il principio della indisponibilità della posizione previdenziale e contributiva evocato dall'I.N.P.S.

7.2.5. Inoltre, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa dell'I.N.P.S., la contestualità fra prestazione del servizio e maturazione del diritto alle maggiorazioni è normativamente

prevista non solo per le maggiorazioni connesse allo svolgimento delle speciali attività menzionate nel primo comma dell'art. 5 del d.lgs. n. 165/1997, nelle quali il diritto alla maggiorazione sorge *ipso iure*, ma anche per il servizio *comunque prestato*, in quanto, come si è visto, il punto di riferimento per la determinazione dei criteri di calcolo del riscatto non può che essere la collocazione temporale dei periodi oggetto di riscatto, pur nella evidente necessità che – in tal caso - l'interessato manifesti la volontà di avvalersene, esercitando, a mezzo della necessaria domanda amministrativa, il diritto al riscatto.

Non appare corretto, pertanto, ricostruire (come prospettato dall'I.N.P.S.) il meccanismo di riconoscimento del diritto al riscatto dei periodi precedenti all'entrata in vigore della norma in termini di "bilanciamento" del periodo anteriore, attraverso lo "scomputo" del periodo di maggiorazioni già accreditate in epoca successiva alla data del 1º gennaio 1998, sì da fare salvo il limite complessivo quinquennale, molto trattandosi, più semplicemente, dell'applicazione di un criterio "cronologico" in base al quale le maggiorazioni vengono computate, nel limite tassativo dei cinque anni, tenendo conto del momento in cui la maggiorazione è venuta a giuridica esistenza, in ragione della riconosciuta pacifica contestualità fra prestazione del servizio e maturazione del diritto alle maggiorazioni medesime conseguita attraverso l'esercizio del diritto al riscatto.

7.3. Tutto ciò premesso, il Collegio ritiene di enunciare il seguente

principio di diritto: il diritto per il richiedente di ottenere la maggiorazione del periodo di servizio e di poter esercitare la facoltà di riscatto ex art. 5 e 7 del d.lgs. 165/97 sorge con il verificarsi del fatto costitutivo presupposto della maggiorazione del periodo di servizio.

8. La soluzione del secondo quesito formulato (se la facoltà di riscatto ex art. 5 e 7 del d. lgs 165/97 debba essere consentita a chi ha già superato il limite quinquennale di valorizzazione alla data di presentazione della domanda, facendo riferimento alla data di svolgimento dei periodi suddetti o se tale accesso è negato per i servizi operativi con percezione delle "relative indennità", nonché per gli aumenti dei periodi di servizio comunque prestato, riscattati in parte a titolo oneroso, già valorizzati al momento della presentazione) appare diretta conseguenza delle considerazioni che precedono, in quanto se il diritto per il richiedente - sia ad ottenere la maggiorazione del periodo di servizio, che a poter esercitare la facoltà di riscatto ex art. 5, co. 3, del d.lgs. n. 165/1997 - sorge con il verificarsi del fatto costitutivo presupposto nella norma e non, nel secondo caso, dalla data di presentazione della domanda di riscatto, ne consegue che anche la verifica del rispetto del limite quinquennale non possa essere ancorata alla data di presentazione della domanda, assumendo, invece, valore dirimente la collocazione temporale (data di svolgimento) dei periodi di servizio valorizzabili *ex se* o tramite riscatto.

8.1. Come si è detto, ad avviso della Procura generale, il diritto del richiedente di esercitare la facoltà di riscatto del servizio comunque prestato, *ex* art. 5, co. 3, del d.lgs. n. 165/1997, deve essere consentito

a chi, alla data di presentazione della domanda, ha già superato il limite quinquennale di valorizzazione, comprensivo dei servizi con percezione delle relative indennità, potendo il militare esercitare la facoltà di riscatto *ex* art. 5, co. 3, del d.lgs. n. 165/1997, qualora, alla data di entrata in vigore della norma (1° gennaio 1998), non abbia già maturato la maggiorazione dei cinque anni.

L'I.N.P.S. sostiene, invece, che, in ragione del combinato disposto dei commi 1 e 3 dell'art. 5 del d.lgs. n. 165/1997, l'esercizio della facoltà di riscatto di cui all'art. 5 del d.lgs. n. 165/1997 non sarebbe più consentito al militare dal momento in cui la quantità di complessiva di maggiorazioni a lui intestate abbia raggiunto, per qualsiasi titolo (servizi operativi o precedenti riscatti), la misura di cinque anni.

8.2. Come ripetutamente osservato, è pacificamente riconosciuto che per i periodi di servizio "operativo", il diritto alla maggiorazione del periodo valorizzabile a fini pensionistici sorge ipso iure, per il solo fatto che il militare abbia svolto un servizio che si connota per la sua gravosità o pericolosità e che viene perciò remunerato con un'apposita indennità, senza alcun onere di riscatto. Altrettanto pacifica risulta la vigenza in materia di riscatto, ai sensi dell'art. 2 del d.lgs. 30 aprile 1997, n. 184, del principio dell'efficacia ab origine, ai fini pensionistici, dei periodi riscattati a titolo parzialmente oneroso. Alla luce di quanto premesso la lettura del quadro normativo di riferimento appare univoca.

A far data dall'entrata in vigore del d.lgs. n. 165 del 1997, i periodi di

servizio operativo caratterizzati dalla percezione delle relative indennità, collocabili cronologicamente in data successiva a detta entrata in vigore, sono computabili, ai sensi dell'art. 5, co. 1, nel limite dei cinque anni. Sono computabili, invece, anche per periodi complessivamente superiori a cinque anni, ai sensi dell'art. 7, co. 3, i periodi di servizio operativo caratterizzati dalla percezione delle relative indennità che si collochino temporalmente integralmente prima della data di entrata in vigore della norma, pur non essendo ulteriormente aumentabili, con riguardo a servizi prestati successivamente a detta data, in aderenza a quanto previsto dall'art. 5, co. 1.

La *ratio* della disposizione transitoria di cui all'art. 7, co. 3, del d.lgs. n. 165 del 1997 è, infatti, come già rilevato, esclusivamente quella di salvaguardare i diritti già acquisiti in periodi antecedenti all'entrata in vigore del d.lgs. n. 165 del 1997, dal personale militare, che, nel regime previgente, in relazione all'espletamento di detti servizi caratterizzati da particolare gravosità e/o pericolosità, poteva fruire della maggiorazione senza limiti temporali, fermo restando il limite dei cinque anni con riguardo ai periodi di servizio operativo svolti successivamente all'entrata in vigore del d.lgs. n. 165 del 1997.

L'art. 5 del d.lgs. n. 165 del 1997, invece, fissa in cinque anni il tetto massimo di computabilità a fini pensionistici, con riferimento a periodi di servizio che possono collocarsi, in tutto o in parte, sia prima che dopo l'entrata in vigore del d.lgs. n. 165 del 1997, sia con riguardo a periodi di servizio con percezione delle relative indennità (comma 1), sia a periodi di servizio comunque prestato (comma 3).

Sorgendo il diritto per il richiedente a poter esercitare la facoltà di riscatto *ex* art. 5, co. 3, del d.lgs. n. 165/1997 con il verificarsi del fatto costitutivo presupposto nella norma, ne discende che l'esercizio della facoltà di riscatto del servizio comunque prestato deve essere ammesso anche a favore del militare che, grazie al computo di successivi periodi di servizio, abbia già superato, alla data di presentazione della domanda di riscatto, il limite quinquennale di valorizzazione, potendo questi optare per il computo a titolo oneroso dei periodi di servizio comunque prestato, maturati anche anteriormente alla data di entrata in vigore del d.lgs. n. 165/1997, in luogo di quelli cronologicamente successivi caratterizzati dalla percezione delle relative indennità, fermo restando il limite massimo dei cinque anni di computabilità.

- **8.3.** Tutto ciò premesso, il Collegio ritiene di enunciare i seguenti principi di diritto:
- la facoltà di riscatto ex art. 5 del d. lgs 165/97 dei "periodi di servizio comunque prestato" è consentita a chi ha già superato il limite quinquennale di valorizzazione alla data di presentazione della domanda, secondo un criterio cronologico di svolgimento di detti periodi di servizio, fermo restando il limite massimo dei cinque anni complessivi di valorizzazione;
- la valorizzazione dei periodi di servizio ex art. 7 del d. lgs 165/97 è consentita esclusivamente con riguardo ai "periodi di servizio con percezione delle relative indennità" a chi ha già superato il limite quinquennale di valorizzazione alla data di presentazione della domanda,

anche oltre il limite massimo dei 5 anni complessivi di valorizzazione unicamente con riguardo ai periodi di servizio che si collocano cronologicamente totalmente prima della data dell'entrata in vigore del d.lgs 165/97, fermo restando il divieto di valorizzare periodi successivi a tale data.

P.Q.M.

la Corte dei conti a Sezioni riunite in sede giurisdizionale e in sede di questione di massima, rilevata l'ammissibilità e la rilevanza delle questioni di massima in epigrafe, danno soluzione ai quesiti posti dalla Sezione giurisdizionale d'Appello per la Regione siciliana, con ordinanza di deferimento n. 2/A/2025 del 4 febbraio 2025, enunciando i seguenti principi di diritto:

- "il diritto per il richiedente di ottenere la maggiorazione del periodo
 di servizio e di poter esercitare la facoltà di riscatto ex art. 5 e 7 del d.lgs.
 165/97 sorge con il verificarsi del fatto costitutivo presupposto della maggiorazione del periodo di servizio;
- la facoltà di riscatto ex art. 5 del d. lgs 165/97 dei "periodi di servizio comunque prestato" è consentita a chi ha già superato il limite quinquennale di valorizzazione alla data di presentazione della domanda, secondo un criterio cronologico di svolgimento di detti periodi di servizio, fermo restando il limite massimo dei cinque anni complessivi di valorizzazione;
- la valorizzazione dei periodi di servizio ex art. 7 del d. lgs 165/97 è consentita esclusivamente con riguardo ai "periodi di servizio con percezione delle relative indennità" a chi ha già superato il limite

quinquennale di valorizzazione alla data di presentazione della domanda, anche oltre il limite massimo dei cinque anni complessivi di valorizzazione unicamente con riguardo ai periodi di servizio che si collocano cronologicamente totalmente prima della data dell'entrata in vigore del d.lgs 165/97, fermo restando il divieto di valorizzare periodi successivi a tale data."

Nulla sulle spese.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di rito.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 4 giugno 2025.

IL RELATORE

IL PRESIDENTE

Lucia d'Ambrosio

Giovanni Coppola

f.to digitalmente

f.to digitalmente

La presente decisione è stata depositata in Segreteria in data 2 luglio 2025.

IL DIRIGENTE

Antonio FRANCO

f.to digitalmente